



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (mille-proroghe). Modifica dell'art. 7-bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di autorizzazioni per i trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 10 del codice della strada.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
SOSTENIBILI  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

Nel far seguito a precedenti circolari riguardanti la materia indicata in oggetto<sup>1</sup>, si segnala che l'art. 10, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (mille-proroghe), convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha modificato l'art. 7-bis, comma 2, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146.

<sup>1</sup> In particolare la circolare n. 300/STRAD/1/0000036049.U/2021 del 31 ottobre 2022.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE**  
**COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO**

Per effetto di tale modifica è stata sospesa fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni delle linee guida sui trasporti in condizione di eccezionalità, adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022, entrato in vigore il 15 settembre 2022. Fino alla stessa data, per i trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 10 del codice della strada vigente al 9 novembre 2021<sup>2</sup>.

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Stradiotto

---

<sup>2</sup> L'art. 10 cds è stato oggetto di modifica attraverso la legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121. In particolare, con tale modifica il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 tonnellate è subordinata al rispetto delle specifiche tecniche e le modalità stabilite nelle linee guida adottate con il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022. In sostanza, fino al 31 dicembre 2023, il rilascio della autorizzazioni per questi trasporti non sarà condizionato dalla nuove regole dettate dalle predette linee guida.